

AGEVOLAZIONI

Cessione del sismabonus con le stesse regole dell'ecobonus

di Alessandro Bonuzzi

Le **regole** contenute nella [circolare 11/E/2018](#) per la cessione dell'ecobonus devono ritenersi valevoli anche per la cessione del **sismabonus**. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la [circolare 17/E](#) pubblicata ieri.

Ciò significa che, per tutte le tipologie di *bonus* cedibili, ancorché la norma non ponga limiti, può verificarsi **solo una cessione successiva a quella originaria**; quindi, si possono avere al massimo 2 cessioni in tutto. Inoltre, con l'accezione **“altri soggetti privati”** contenuta nella norma devono intendersi solo i soggetti, diversi dai fornitori, che sono in un qualche modo **collegati** al rapporto da cui deriva il *bonus*.

Si ricorda che, nell'ambito del sismabonus, può essere oggetto di **cessione**:

- la detrazione per gli interventi antisismici da cui deriva la **diminuzione** di 1 o 2 **classi** di **rischio** realizzati sulle **parti comuni di edifici condominiali** ([articolo 16, comma 1-quinquies,L. 63/2013](#));
- la detrazione prevista per l'acquisto di un'unità immobiliare oggetto di un **intervento antisismico**, realizzato in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, mediante **demolizione** e **ricostruzione** dell'intero edificio, da parte di un'**impresa di costruzione o ristrutturazione** ([articolo 16, comma 1-septies,L. 63/2013](#)).

In ogni caso, a **differenza dell'ecobonus**, vige il **divieto** di cedere il credito corrispondente alla detrazione agli **istituti di credito** e agli **intermediari finanziari**.

La [circolare 17/E](#) in commento ha fornito poi **ulteriori interessanti chiarimenti** sul sismabonus relativi ai seguenti temi:

1. **lavori eseguiti da un consorzio o reti d'impresa**: in tal caso sono considerati soggetti privati **collegati** anche i consorziati o i retisti che non hanno eseguito i lavori oppure, direttamente, il consorzio o la rete;
2. **fornitore che si avvale di un sub-appaltatore per eseguire l'opera**: in tal caso la cessione del credito può essere effettuata anche a favore del sub-appaltatore o a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l'intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione;
3. **stipula di un contratto unico in cui alcuni soggetti curano lavori collegati all'intervento**

agevolato ma che di per sé non danno diritto a detrazioni cedibili: in tal caso è possibile effettuare la cessione del credito anche a favore di queste imprese;

4. **verifica del collegamento:** il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva. Ciò in considerazione dei principi espressi dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine agli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d'imposta (vedi [circolare 11/E/2018](#)).

Master di specializzazione

COSTRUIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LE BANCHE NEL TEMPO DEL RATING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)